



Modello 231

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
di Hamilton Court FX SIM S.p.A.**

(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 febbraio 2025)



INDICE

DEFINIZIONI	7
CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	9
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	11
CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	12
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli	12
2.2 Il “sistema di controllo preventivo”	12
CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HAMILTON COURT FX SIM	15
3.1 La Società.....	15
3.2 Adozione del Modello.....	15
3.3 Funzione e scopo del Modello	15
3.4 Caratteristiche del Modello.....	16
3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura	17
3.6 I principi ispiratori del Modello	19
3.7 Destinatari del Modello	22
3.8 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo	22
3.9 Impianto procedurale	23
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	24
4.2 Durata in carica.....	26
4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale	29
4.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di <i>whistleblowing</i>	30
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	33
4.7 Verifiche sull'adeguatezza del Modello	33
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	35
5.1 Formazione e informazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti	35
5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei <i>Partner</i>	36
CAPITOLO 6 – SISTEMA DISCIPLINARE	37
6.1 principi generali.....	37
6.2 Misure nei confronti dei Dipendenti	37
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori	39
6.4 Misure nei confronti dei Sindaci	39
6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei <i>Partner</i>	40
6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV.....	40
PARTI SPECIALI	41
PARTE SPECIALE – A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	42
CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	43



CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	51
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione.....	51
A.2.2 Pubblici Ufficiali	52
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	53
CAPITOLO A.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	55
A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.....	55
A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo	55
CAPITOLO A.4 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
A.4.1 Il sistema in linea generale	56
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	56
A.4.3 Principi generali di comportamento	58
CAPITOLO A.5 - PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	60
CAPITOLO A.6 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	65
PARTE SPECIALE – B – Reati Societari.....	66
CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	67
B.1.1 Le ipotesi di falsità.....	67
B.1.2 La tutela del capitale sociale	67
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società.....	69
B.1.4 La tutela penale contro le frodi	70
CAPITOLO B.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	71
CAPITOLO B.3 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	72
B.3.1 Il sistema in linea generale	72
B.3.2 Principi generali di comportamento	72
CAPITOLO B.4 - PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	74
CAPITOLO B.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	76
PARTE SPECIALE – C – Corruzione tra privati	77
CAPITOLO C.1 – LE FATTISPECIE DI REATO	78
C.1.1 La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	78
C.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).....	79
CAPITOLO C.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	81
C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di corruzione tra privati.....	81
C.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo	81
CAPITOLO C.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	82



CAPITOLO C.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	83	
CAPITOLO C.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	87	
PARTE SPECIALE – D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, finanziamento del terrorismo .88		
CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	89	
D.1.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	89	
D.1.2 I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	91	
D.1.3 I delitti con finalità di terrorismo	93	
CAPITOLO D.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO		98
CAPITOLO D.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99	
D.3.1 Il sistema in linea generale	99	
CAPITOLO D.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	100	
CAPITOLO D.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	103	
PARTE SPECIALE – E – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale		104
CAPITOLO E.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO	105	
E.1.1 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).....	105	
E.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)	106	
E.1.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)	107	
CAPITOLO E.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		108
CAPITOLO E.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	109	
CAPITOLO E.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	111	



CAPITOLO E.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	115
PARTE SPECIALE – F – Reati Ambientali	116
CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	117
CAPITOLO F.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI.....	119
CAPITOLO F.3 - PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	120
CAPITOLO F.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	121
CAPITOLO F.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	122
PARTE SPECIALE – G – Reati informatici e delitti in violazione del diritto d’autore	123
CAPITOLO G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	124
G.1.1 I delitti informatici	124
G.1.2 I delitti in violazione del diritto d’autore.....	131
CAPITOLO G.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	134
CAPITOLO G.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	135
CAPITOLO G.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	136
CAPITOLO G.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	140
PARTE SPECIALE – H – Delitti di criminalità organizzata	141
CAPITOLO H.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO	142
CAPITOLO H.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	144
CAPITOLO H.3 – PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	145
CAPITOLO H.4 – PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	146
CAPITOLO H.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	147
PARTE SPECIALE – I – Reati tributari.....	148
CAPITOLO I.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	149
CAPITOLO I.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	153



CAPITOLO I.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	154
CAPITOLO I.4 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	156
CAPITOLO I.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	159



DEFINIZIONI

- Hamilton Court FX SIM o la Società: Hamilton Court Foreign Exchange Securities Trading Company – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (in forma abbreviata Hamilton Court FX SIM S.p.A.), con sede legale in via De Amicis, 49, 20123, Milano.
- Attività Sensibili: le attività svolte da Hamilton Court FX SIM nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Hamilton Court FX SIM in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- Destinatari: i Dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo, gli Organi Sociali, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner* di Hamilton Court FX SIM.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Hamilton Court FX SIM o coloro che svolgono attività lavorativa per Hamilton Court FX SIM in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- D.Lgs. 231/2001 o il Decreto o il Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni.
- Esponenti: gli amministratori di Hamilton Court FX SIM e gli amministratori e i dipendenti del Gruppo che svolgono attività per conto o nell'interesse di Hamilton Court FX SIM.
- Fornitori: tutti i fornitori di beni e servizi di Hamilton Court FX SIM.
- Gruppo: il gruppo societario cui appartiene Hamilton Court FX SIM, facente capo a Hamilton Court Foreign Exchange Limited, società costituita in base al diritto inglese, con sede in Nations House, 103 Wigmore Street, a Londra (UK).
- Legge sul Diritto d'Autore o L.A.: Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- Modello: il presente documento, vale a dire il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.



- Organi Sociali: il consiglio di amministrazione di Hamilton Court FX SIM e i rispettivi membri.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.
- P.A.: la pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Partner: le controparti contrattuali di Hamilton Court FX SIM, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Hamilton Court FX SIM nell'ambito delle Attività Sensibili.
- Reati o Reati Presupposto: le fattispecie di reati (e illeciti amministrativi) ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- TUSL: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro).

CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di Reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni una serie di interventi legislativi ha però ampliato il novero dei Reati ricomprendendovi numerose fattispecie previste nel nostro ordinamento.

Ad oggi, quindi, tra i c.d. reati presupposto sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- (v) i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1 del Decreto);
- (vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- (vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- (x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- (xi) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p.);
- (xii) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- (xiii) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- (xiv) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1 del Decreto);
- (xv) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- (xvi) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- (xvii) i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- (xviii) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- (xix) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- (xx) i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- (xxi) i reati tributari (art. 25-*quinguesdecies* del Decreto);
- (xxii) i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);

- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (ivi incluso un sistema di *whistleblowing*);
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini dell'esonero da responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza);
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (quali le Linee Guida emanate da Confindustria) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata anche ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria nella loro ultima versione di giugno 2021.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

- sistema organizzativo;
- procedure aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - a) autonomia e indipendenza;
 - b) professionalità;
 - c) continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il “sistema di controllo preventivo”

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un modello organizzativo;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati c.d. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.



Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”);
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.



CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HAMILTON COURT FX SIM

3.1 La Società

Hamilton Court FX SIM è un'impresa di investimento regolarmente autorizzata da Consob, la cui attività tipica riguarda la prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di cambio accompagnato al servizio di cambi a pronti e a termine.

Più precisamente, la Società è autorizzata all'esercizio dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio (senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela);
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- consulenza in materia di investimenti;

il tutto senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

Hamilton Court FX SIM presta la propria attività esclusivamente nei confronti di clienti professionali.

La Società è vigilata da Consob e Banca d'Italia.

La Società è autorizzata all'esercizio della propria attività anche in Spagna, ove opera mediante una propria succursale.

Hamilton Court FX SIM è interamente posseduta da Hamilton Court Foreign Exchange Limited, società costituita in base al diritto inglese, con sede in Nations House, 103 Wigmore Street, a Londra (UK).

3.2 Adozione del Modello

Nell'ottica di adeguare il proprio sistema organizzativo alla *best practice* in essere in materia e di prevenire il rischio di commissione di Reati al proprio interno, la Società in data 4 febbraio 2025 ha adottato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza cui è stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.3 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative del proprio azionista e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati di cui al Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e aumentano le possibilità di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il Modello ha inoltre la finalità di:

- sensibilizzare tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali contenute nello stesso;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano disciplinare, penale e amministrativo nonché la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.4 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – il rischio di responsabilità da Reato. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei a identificare



le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per contrastare efficacemente dette anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della "Gap Analysis"

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cosiddette Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materia* (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, sistema di deleghe e procure, contratti principali con fornitori e consulenti, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei Reati.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs. 231/01.

2. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una “Parte Generale”, contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 9 “Parti Speciali” predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ritenute astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società a valle dell'analisi dei rischi, ossia:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - Parte Speciale B – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale);
 - Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati;
 - Parte Speciale D – Reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, finanziamento del terrorismo;
 - Parte Speciale E – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale;
 - Parte Speciale F – Reati ambientali;
 - Parte Speciale G – Reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore;
 - Parte Speciale H – Delitti di criminalità organizzata;
 - Parte Speciale I – Reati tributari.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:



- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e, in particolare, della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.6 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del contenuto del sistema procedurale, della prassi aziendale e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un "*quid novi*": l'attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è sin dalla costituzione caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un'analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Hamilton Court FX SIM;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione a un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
 - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;
4. il sistema dei controlli interni, che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

3.6.1. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:



- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

3.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ivi compresi i componenti degli Organi Sociali;
- b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c) i Dipendenti e, in ogni caso, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, *Partner* e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3.8 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo

Ai fini dell'attuazione del Modello, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità alle stesse attribuite.

Qualora la Società si avvalga di servizi svolti da parte di altre società del Gruppo, tali prestazioni devono essere disciplinate da un contratto scritto.



I contratti di *outsourcing* devono prevedere:

- 1) una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- 2) adeguati poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- 3) le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- 4) l'obbligo dell'*outsourcer*, quale Destinatario del Modello, di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società;
- 5) la facoltà di risolvere il contratto tra le parti in caso di violazione dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

3.9 Impianto procedurale

Ai fini di dare ulteriore e più efficace attuazione ai principi e alle regole comportamentali previste dal Modello, la Società adotta anche una serie di procedure tese a disciplinare in maggiore dettaglio alcuni aspetti dell'operatività e della gestione di taluni processi aziendali.

Queste procedure sono da intendersi quale parte integrante del Modello, di cui costituiscono a tutti gli effetti protocolli operativi.



CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione dell'OdV in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio il Consiglio di Amministrazione).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo amministrativo, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni;
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in società nei cui confronti siano state applicate, con sentenza passata in giudicato, le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per fatti commessi durante il periodo in cui essi rivestivano il ruolo di componente, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF.

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

4.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene individuato in composizione collegiale e nominato per un periodo di 3 anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né

intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e poi periodicamente, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) a e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui si dirà *infra*;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.



In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società e ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Quanto agli aspetti più operativi, è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente nominate dalla Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione (e al Collegio Sindacale) circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali

preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;

- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso l'Amministratore/i Delegato/i;
- la seconda, su base periodica, tramite apposita relazione scritta (almeno annuale), nei confronti del Consiglio di Amministrazione (nonché, in copia, all'attenzione del Collegio Sindacale).

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di *whistleblowing*

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*);

- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio spiegato *infra*).

4.5.1. Flussi informativi ad hoc

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per uno dei Reati;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei Reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale;

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello*.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di Reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;



- la commissione di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita un'apposita casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza ODV-SIM@hamiltoncourtfx.com, la quale è appositamente comunicata ai Destinatari.

Inoltre, al fine di garantire il massimo grado di riservatezza nelle segnalazioni, anche ai sensi di quanto precisato ai paragrafi che seguono, è istituito un ulteriore canale tramite un sistema informatizzato di *Whistleblowing* implementato dalla Società. Per accedere a tale servizio i Segnalanti dovranno connettersi al sito internet del fornitore esterno selezionato dalla Società: <https://hcfx.integrityline.com/>.

Le segnalazioni possono, altresì, essere trasmesse per posta raccomandata all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Hamilton Court FX SIM S.p.A., Via De Amicis 49, 20123, Milano", oppure essere comunicate al Responsabile *Compliance* della Società in forma orale.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, di interesse ai fini dell'attuazione del Modello e del controllo sul rispetto dello stesso

4.5.2. Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("**Decreto Whistleblowing**").

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società; tra queste rientrano



anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società ha istituito canali interni che consentono l'effettuazione di segnalazioni garantendo la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I soggetti individuati per la gestione delle segnalazioni sono specificamente formati in materia di *whistleblowing* e autorizzati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto *Whistleblowing*) e le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati (indicati nel Decreto *Whistleblowing*).

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 5 anni (o, nei casi di conservazione di documenti inerenti a una segnalazione ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni) in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

4.7 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso), lo stesso può effettuare specifiche verifiche (ad esempio, con modalità "a campione") sull'effettiva capacità del Modello di prevenire i Reati, eventualmente avvalendosi del supporto di soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi.



Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il relativo esito sono inseriti nel *report* periodico agli Organi Sociali nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti che suggerisce di attuare.



CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività Sensibili.

Dovranno essere svolte attività di formazione periodica a favore degli Organi Sociali e dei Dipendenti sui contenuti del Modello e del D.Lgs. 231/2001.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo.



L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inoltre inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e all'OdV deve essere fornita costante informativa al riguardo.

5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Fatto salvo quanto sopra previsto in relazione ai contratti di *outsourcing* infragruppo, relativamente ai Consulenti, ai Fornitori e ai *Partner*, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con Consulenti, *Partner* e Fornitori la Società:

- a) informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Modello;
- b) chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 6 – SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche le violazioni previste da detto decreto¹.

6.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Le sanzioni applicabili ai Dipendenti, conformemente alle previsioni di cui al CCNL applicato dalla Società, sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali tempo per tempo vigenti);

¹ Si precisa che il Decreto *Whistleblowing* elenca (all'art. 21) determinate condotte per le quali l'ANAC può irrogare, a seguito di un procedimento di accertamento, sanzioni amministrative pecuniarie.



- 4) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);
- 5) licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

Le sanzioni sopra elencate possono essere applicate – in base alla gravità del comportamento – anche in caso di violazioni del Decreto *Whistleblowing*.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso (ivi comprese la violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero di altre violazioni del Decreto *Whistleblowing*), la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- 2) richiamo scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- 3) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da soggetto dallo stesso delegato.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

L'adesione ai principi e alle regole contenute nel Modello costituisce elemento di fondamentale rilievo nella valutazione professionale della risorsa e ha riflessi diretti sul percorso di carriera e retributivo; in particolare, l'aderenza ai principi e alle regole del Modello costituisce uno dei requisiti su cui vengono basati eventuali programmi di retribuzione variabile/premiale/MBO.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*), da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, viene informato il Collegio Sindacale e l'intero CdA, che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento ex Decreto 231 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci



In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) da parte di uno o più Sindaci, viene informato l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Nell'ipotesi di nomina di un Collegio Sindacale, in caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*), applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai *Partner* od ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*), da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione perché assuma gli opportuni provvedimenti.



PARTI SPECIALI



**PARTE SPECIALE – A – Reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318 E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la Legge n. 190 del 2012, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni (la pena, che precedentemente era da uno a sei anni, è stata recentemente aumentata dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*»).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici mezzo di Consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente

regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 190/2012, scorporando l'induzione alla corruzione rispetto alla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Sono previste pene diverse per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità e per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

È prevista un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Il legislatore del 2012 ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- a) a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- b) a funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) a persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) a membri e ad addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- g) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- h) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- i) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- a) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- b) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter* c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli



altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore con tale ultima modifica ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, ovverosia da parte del concussore e del concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi Esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un Esponente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi all'amministratore della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizii e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà

dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come, ad esempio, nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività



programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

È prevista un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)



La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto un ulteriore art. 25-*decies* per il reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” come previsto all’art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;

- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO; ARPA);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno

scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa".

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di "pubblico ufficiale" sia sempre necessario valutare le "specifiche mansioni svolte" dal soggetto².

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

² Laddove queste siano "funzioni prettamente pubblicistiche", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in relazione alla richiesta e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e alla gestione delle visite ispettive)**
- 2. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui la Società è parte attiva/passiva) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali**
- 3. Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro impiego**

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo ("**Attività Strumentali**").

Ciò può accadere:

1. quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali;
2. quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti**
- 2. Gestione degli omaggi e delle liberalità**
- 3. Gestione dei rimborsi spese**
- 4. Gestione dei flussi finanziari**

CAPITOLO A.4 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili e le Attività Strumentali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche delle Società e del Gruppo nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, *policy*, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne adottate dalla Società devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle

Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all'interno di documenti, politiche o regolamenti aziendali);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

- d) un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto degli Esponenti della Società competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente sia in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- b) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- c) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- d) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;



- e) utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati;
- f) indurre con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di denaro o altra utilità, a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

CAPITOLO A.5 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

In relazione alle **Attività Sensibili** la Società adotta i seguenti principi procedurali.

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in relazione alla richiesta e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e alla gestione delle visite ispettive)

1. Ai Destinatari che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega ovvero nel relativo contratto per Fornitori, Consulenti o *Partner*). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente capitolo.
2. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti i flussi informativi ad essa trasmessi. A tal proposito, tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico.
3. Alle verifiche e alle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione presso le sedi e le proprietà della Società (ad esempio, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali che diano atto dei rilievi eventualmente emersi.
4. L'OdV deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività di verifica e ispezione e aggiornato sugli esiti della stessa, mediante apposita comunicazione interna inviata a cura dell'Amministratore Delegato.

2. Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui la Società è parte attiva/passiva) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso e le posizioni precontenziose.

2. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
3. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino Esponenti della Società.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

3. Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro impiego

1. La Società individua, prima dell'inizio del procedimento, i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne ed esterne in merito al processo di gestione dell'accesso a contributi e sovvenzioni pubblici.
2. La Società assicura il monitoraggio costante – attraverso figure appositamente nominate all'inizio del processo – dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativa attività di *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
3. La Società assicura l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Società nella documentazione di richiesta.
4. Deve essere presentato un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste.

In relazione alle **Attività Strumentali** la Società adotta i seguenti principi procedurali.

1. Selezione di Fornitori, Consulenti e *Partner* e gestione dei relativi rapporti

1. I Consulenti, i Fornitori e i *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti (ad esempio, utilizzando apposite *vendor-list* contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia cui si è legati da rapporti consolidati o una procedura formalizzata di *beauty contest*), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata – che non permetta di ottenere più proposte contrattuali – e/o dalla caratteristica di *intuitu personae* della medesima).

2. In relazione ai Consulenti, Fornitori e *Partner* principali e/o esposti a maggior rischio di commissione dei reati alla luce della tipologia dell'attività espletata, la Società effettua una *due diligence* rafforzata (anche avvalendosi di società specializzate) volta a scongiurare il rischio di instaurare rapporti con imprese legate alla criminalità organizzata.
3. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, ai Consulenti, Fornitori e *Partner* viene richiesta la presentazione di documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti abilitativi e autorizzativi, con l'obbligo di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza).
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
5. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.
6. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (ad esempio, risoluzione del rapporto).
7. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

2. Gestione degli omaggi e delle liberalità

1. È vietata ogni forma di omaggio o liberalità a terzi eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire indebitamente trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari che possa anche solo ragionevolmente apparire come idonea ad influenzarne l'indipendenza di giudizio

o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.

2. La Società garantisce che ogni regalia eventualmente resa venga approvata dalla Funzione *Compliance* e (ove applicabile) dall'Amministratore Delegato.
3. La Società garantisce la registrazione di ogni regalia eventualmente resa.
4. È vietato offrire o dare denaro, regali, ospitalità o altri oggetti di valore, direttamente o tramite altri, a funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsiasi cliente, o di qualsiasi altra organizzazione, se ciò potrebbe ragionevolmente dare l'impressione di influenzare il rapporto tra tali soggetti e la Società.
5. È vietato accettare regali, intrattenimenti e ospitalità che non siano conformi ai termini prescritti all'interno della "Policy sui Regali, intrattenimenti e ospitalità" adottata dalla Società. In ogni caso, prima dell'accettazione dei summenzionati omaggi, è sempre opportuno consultare la Funzione *Compliance*.
6. Non sono consentiti omaggi in denaro contante o equivalenti in contanti (come, ad esempio, buoni).
7. Gli omaggi consentiti nei confronti di esponenti della P.A., salvo il rispetto di quanto sopra, non potranno essere in ogni caso superiori a Euro 150.

3. Gestione dei rimborsi spese

1. Le spese effettuate da Esponenti aziendali per conto della Società devono essere caratterizzate da attinenza all'attività di *business*.
2. Le spese sostenute da Esponenti della Società per conto di questa possono essere rimborsate solo previa presentazione di idonee pezze giustificative.

4. Gestione dei flussi finanziari

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.

3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
4. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
5. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie, nonché della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.).
6. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

CAPITOLO A.6 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
Responsabile <i>Compliance</i>	Segnalazione di eventuali criticità o conflitti di interesse riscontrati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Ad evento
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Elenco dei principali contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Annuale
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento; iv) esito. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
Responsabile <i>Compliance</i>	Segnalazione di criticità riscontrate nella gestione di eventuali erogazioni pubbliche.	Ad evento
Responsabile <i>Compliance</i>	Informativa in merito all'erogazione di omaggi o donazioni e all'effettuazione di sponsorizzazioni, con indicazione dei soggetti coinvolti.	Annuale
Responsabile <i>HR</i>	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti per l'assunzione.	Annuale



PARTE SPECIALE – B – Reati Societari

CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato. Le predette pene troveranno applicazione altresì allorquando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli

amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio,

mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, da parte di liquidatori con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno cagionato ai creditori. I liquidatori sono puniti a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.



CAPITOLO B.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Formazione e tenuta della contabilità, del bilancio d’esercizio, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge**
- 2. Gestione delle operazioni sul capitale, delle attività assembleari e dei rapporti tra organi sociali**

CAPITOLO B.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati in oggetto, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto.

B.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione, che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario attualmente esistenti;
3. la normativa italiana applicabile.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) e che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad es. mancato controllo).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge,

nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo attribuite ai soci;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

CAPITOLO B.4 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Formazione e tenuta della contabilità, del bilancio d'esercizio, delle relazioni o di altre comunicazioni societarie previste dalla legge

1. La Società garantisce:

- (i) la tracciatura dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione del bilancio d'esercizio;
- (ii) la massima tracciabilità dei suddetti processi, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;
- (iii) il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (ad esempio, distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano);
- (iv) la trasmissione della bozza di bilancio agli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione dello stesso;
- (v) l'approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

2. Gestione delle operazioni sul capitale, delle attività assembleari e dei rapporti tra organi sociali

- 1. Tutte le operazioni straordinarie nonché i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, la sottoscrizione od acquisto di azioni, le operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, il riparto dei beni in sede di liquidazione, avvengono nel rispetto della normativa e delle *best practice* previste in materia di *corporate governance*.
- 2. Ai fini della corretta realizzazione di tali operazioni straordinarie sul capitale e della corretta conduzione delle attività assembleari la Società assicura:



- (i) l'identificazione, in via preliminare, di tutti gli adempimenti e le scadenze previste dalle disposizioni di legge applicabili nonché dei relativi responsabili;
- (ii) il monitoraggio continuo di tutte le attività di volta in volta poste in essere da parte del personale coinvolto nell'esecuzione della specifica operazione.

3. La Società garantisce:

- (i) l'identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione rilevante ai fini di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci;
- (ii) la tempestiva trasmissione ai soci di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci e di ogni altro documento che i soci richiedano ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c.;
- (iii) in generale, la massima collaborazione tra organo amministrativo e organo di controllo.



CAPITOLO B.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Finance</i>	Segnalazione di (i) criticità riscontrate nell'ambito del processo di approvazione del bilancio e (ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale.	Ad evento



PARTE SPECIALE – C – Corruzione tra privati

CAPITOLO C.1 – LE FATTISPECIE DI REATO

C.1.1 La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico e, precisamente, all’art. 2635 c.c. il reato di *“corruzione tra privati”*, riscrivendo la precedente fattispecie di reato societario concernente l’*“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*.

A differenza della precedente fattispecie di reato, l’attuale art. 2635 c.c. è stato inserito - limitatamente alla condotta corruttiva attiva - nel novero dei Reati Presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (attuale art. 25-ter co. 1, lettera s-bis), prevedendo, quindi, l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di *“corruzione tra privati”*.

L’Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l’ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. A seguito di detta modifica, l’art. 2635 c.c. recita come segue:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

La fattispecie si configura come reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

- a. la condotta corruttiva attiva di colui che dà offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 co. 1;
- b. la condotta corruttiva passiva di colui che – avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri – compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società (o enti privati):

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti qualificati.

L'eliminazione del riferimento al "documento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d'ufficio.

C.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il sopra citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 *bis* c.c., che recita come segue:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all’art. 25-ter, lett. s bis del Decreto 231.

In particolare, ai fini dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 – come per la fattispecie di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. – rileva la sola condotta cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l’art. 25-ter, lett. s bis, del Decreto 231 fa al primo comma dell’art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d’ufficio.



CAPITOLO C.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

C.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati di corruzione tra privati

Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Gestione dei rapporti con gli istituti bancari, assicurativi e finanziari**
- 2. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi**

C.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo

Alcune attività, anche laddove non definibili come Attività a Rischio, possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo (“**Attività Strumentali**”).

Ciò può accadere:

1. quando l’attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione;
2. quando l’attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, a terzi, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Selezione, di Fornitori, Consulenti e *Partner* e gestione dei relativi rapporti**
- 2. Gestione degli omaggi e delle liberalità**
- 3. Gestione dei rimborsi spese**
- 4. Gestione dei flussi finanziari**

CAPITOLO C.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei suddetti Reati.

Ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto divieto di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diveltarlo;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. promettere o accordare – anche per mezzo dell'intermediazione di terzi – vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.) in favore di terzi aventi rapporti d'affari con la Società, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque ragionevolmente influenzare l'indipendenza di giudizio del terzo o indurre il medesimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
2. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

CAPITOLO C.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Gestione dei rapporti con gli istituti bancari, assicurativi e finanziari

1. La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che:
 - (i) definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei rapporti con gli istituti di credito e finanziari nonché con le compagnie assicurative;
 - (ii) assicura la tracciabilità dei contatti e delle interlocuzioni di maggiore rilevanza con tali controparti.

2. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire i contenziosi e le posizioni precontenziose.
2. Il processo che conduce ad un accordo transattivo deve essere sempre adeguatamente tracciato e gli accordi transattivi devono essere debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
3. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
4. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino Esponenti della Società.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

In relazione alle **Attività Strumentali** la Società adotta i seguenti principi procedurali.

1. Selezione di Fornitori, Consulenti e Partner e gestione dei relativi rapporti

1. I Consulenti, i Fornitori e i *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti (ad esempio, utilizzando apposite *vendor-list* contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia cui si è legati da rapporti consolidati o una procedura formalizzata di *beauty*

contest), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata – che non permetta di ottenere più proposte contrattuali – e/o dalla caratteristica di *intuitu personae* della medesima).

2. In relazione ai Consulenti, Fornitori e *Partner* principali e/o esposti a maggior rischio di commissione dei reati alla luce della tipologia dell'attività espletata, la Società effettua una *due diligence* rafforzata (anche avvalendosi di società specializzate) volta a scongiurare il rischio di instaurare rapporti con imprese legate alla criminalità organizzata.
3. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, ai Consulenti, Fornitori e *Partner* viene richiesta la presentazione di documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti abilitativi e autorizzativi, con l'obbligo di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza).
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
5. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.
6. I contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (ad esempio, risoluzione del rapporto).
7. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

2. Gestione degli omaggi e delle liberalità

1. È vietata ogni forma di omaggio o liberalità a terzi eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire indebitamente trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.
2. La Società garantisce che ogni regalia eventualmente resa venga approvata dalla Funzione *Compliance* e (ove applicabile) dall'Amministratore Delegato.
3. La Società garantisce la registrazione di ogni regalia eventualmente resa.
4. È vietato offrire o dare denaro, regali, ospitalità o altri oggetti di valore, direttamente o tramite altri, a funzionari, dipendenti o rappresentanti di qualsiasi cliente, o di qualsiasi altra organizzazione, se ciò potrebbe ragionevolmente dare l'impressione di influenzare il rapporto tra tali soggetti e la Società.
5. È vietato accettare regali, intrattenimenti e ospitalità che non siano conformi ai termini prescritti all'interno della "Policy sui Regali, intrattenimenti e ospitalità" adottata dalla Società. In ogni caso, prima dell'accettazione dei summenzionati omaggi, è sempre opportuno consultare la Funzione *Compliance*.
6. Non sono consentiti omaggi in denaro contante o equivalenti in contanti (come, ad esempio, buoni).
7. All'OdV vengono comunicati, con cadenza annuale, gli eventuali omaggi effettuati di valore superiore a Euro 150.

3. Gestione dei rimborsi spese

1. Le spese effettuate da Esponenti aziendali per conto della Società devono essere caratterizzate da attinenza all'attività di *business*.
2. Le spese sostenute da Esponenti della Società per conto di questa possono essere rimborsate solo previa presentazione di idonee pezze giustificative.

4. Gestione dei flussi finanziari

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.

2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
4. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
5. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie, nonché della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.).
6. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

CAPITOLO C.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Finance</i>	Informativa in merito a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi.	Ad evento
Responsabile <i>Compliance</i>	Informativa in merito a eventuali sinistri.	Ad evento

Si rinvia, quanto alle Attività Strumentali, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.



PARTE SPECIALE – D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, finanziamento del terrorismo

CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

D.1.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al danaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col danaro di provenienza delittuosa oppure al danaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un’associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell’attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza da reato.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il danaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il danaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale; è invece diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la sanzione della reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00 per chi "*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,*

il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" e una specifica pena *"quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*.

Il secondo comma prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Tale fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *"ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa"* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *"in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416-bis.1 c.p., concernente "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"* (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

D.1.2 I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L'art. 493-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Ai sensi dell'art. 493-quater c.p., è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-octies.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. (*“se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”*).

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Il reato prevede altresì la punizione di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.

D.1.3 I delitti con finalità di terrorismo

IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di finanziamento del terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per finanziamento del terrorismo si intende: *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

La nuova normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per

“congelamento di risorse economiche” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*quater* del Decreto 231 e ritenuti – ancorché astrattamente – applicabili alla Società.

ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

È punito, inoltre, chiunque partecipa alle suddette associazioni.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (L. N. 153/2016, ART. 270-QUINQUIES.1 C.P.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1 c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce, altresì, chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra indicati.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (ART. 270-QUINQUES.2 C.P.)

La norma punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.)

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

REATI DI TERRORISMO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Tali fattispecie di reato consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

REATI, POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DELL'8 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del



verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.



CAPITOLO D.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Selezione delle controparti contrattuali**
- 2. Gestione delle attività di *onboarding* della clientela**
- 3. Gestione dei flussi finanziari e delle attività di investimento**
- 4. Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**



CAPITOLO D.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

D.3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione degli stessi, come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

Inoltre, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio e Reati di terrorismo;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Consulenti, Fornitori, Partner e clienti anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO D.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Selezione delle controparti contrattuali

1. La Società garantisce la verifica che le controparti contrattuali con le quali vengono concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in Paesi considerati ad alto rischio dal GAFI e non siano ricomprese nelle Liste Nominative pubblicate dalla UIF. Nel caso in cui dalle verifiche emerga un coinvolgimento in operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative (o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime) o con soggetti aventi sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI, le medesime operazioni devono essere automaticamente sospese per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV e all'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Gestione delle attività di *onboarding* della clientela

1. La Società garantisce che la verifica svolta in fase di *onboarding* della potenziale nuova clientela avvenga nel rispetto della procedura "*Onboarding, offboarding and kyc review*".
2. La Società garantisce che la documentazione ricevuta in fase di *onboarding* da parte di potenziali nuovi clienti venga debitamente tracciata e archiviata nell'apposito gestionale.

3. Gestione dei flussi finanziari e delle attività di investimento

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.

3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti (interni o esterni) che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
4. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
5. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie, nonché della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.).
6. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
7. Nel caso la Società effettui attività di investimento del patrimonio aziendale, la stessa viene condotta con modalità trasparenti e tali da rendere sempre tracciabili i relativi flussi di denaro.

4. Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La Società garantisce:

1. per quanto concerne l'utilizzo di carte di credito e pagamento aziendali,
 - i. una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti;
 - ii. il rispetto del divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;



- iii. il divieto di utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se collegati alla Società;
2. in ogni caso,
- i. il rispetto del divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

CAPITOLO D.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Finance</i>	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
Responsabile <i>Finance</i>	Informativa su: - eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 1.000, con specificazione dei seguenti elementi: (i) l'autore del pagamento e (ii) il motivo del pagamento in contanti; - pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi con sede legale in Paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali.	Ad evento
Responsabile <i>Compliance</i>	Informativa su: - segnalazioni di operazioni sospette eventualmente effettuate; - eventuali richieste da parte dell'Autorità riguardo a clienti della Società in merito alla potenziale commissione di reati.	Semestrale



PARTE SPECIALE – E – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale

CAPITOLO E.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO

E.1.1 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del TUSL Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui Esponenti della Società commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3, C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*

- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

E.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all’*“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998), fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all’art. 25-duodecies, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE, e ritenuta applicabile alla Società.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l’art. 25-duodecies è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all’art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante *“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-duodecies richiama l’art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

E.1.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. art. 25-*quiquies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce inoltre al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Il reato in oggetto dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una pena più severa se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Ai fini dell'articolo in parola, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, invece, aggravanti del reato: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



CAPITOLO E.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- 2. Gestione delle attività affidate in appalto**
- 3. Gestione del personale**

CAPITOLO E.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei suddetti Reati.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di **salute e sicurezza sul lavoro**, la politica della Società (laddove applicabile) e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

In tema di **impiego di cittadini di Paesi extra-UE** e di **tutela della personalità individuale**,



- la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- la Società pone il rispetto della dignità e della personalità individuale dei lavoratori al di sopra di ogni valutazione di carattere economico o di *business*.

CAPITOLO E.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:
 - a. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. fornisce adeguata informazione e formazione a tutti i soggetti interessati circa i rischi specifici dell'impresa, le conseguenze di questi e le misure di prevenzione e protezione adottate;
 - c. cura che tutti gli attori dell'organigramma prevenzionistico siano adeguatamente individuati e debitamente formati;
 - d. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;
 - f. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
 - g. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Gestione delle attività affidate in appalto

1. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto che rientrino nel perimetro dell'art. 26 del TUSL devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali

siano presenti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, TUSL, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) prevedere all'interno degli accordi contrattuali con gli appaltatori e i subappaltatori, specifica indicazione del personale dell'appaltatore-subappaltatore che svolge la funzione di preposto;
 - c) fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - d) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - e) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
2. Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
 3. Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. La Società, in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), cura che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.

3. Gestione del personale

1. Quanto all'impiego diretto di personale, la Società
 - a. adotta presidi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;

- b. non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;
 - c. non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
 - d. in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
 - e. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
 - f. garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che, al venir meno di tale requisito, il rapporto di lavoro si sospenda fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione;
 - g. assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto;
 - h. garantisce sempre il rispetto, nei confronti dei lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose;
 - i. considera la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori sempre prevalente rispetto a qualsiasi considerazione di natura economica.
2. Quanto all'impiego di personale da parte di appaltatori, la Società prevede:
- a. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione a favore della Società lavoratori lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare e di aver assolto nei termini di legge tutti i dovuti adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali, ecc. nei confronti degli stessi;
 - b. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione



amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle Autorità competenti;

- c. l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;
- d. il divieto per l'appaltatore di sub-appaltare le attività senza la preventiva autorizzazione della Società.

CAPITOLO E.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>HR</i>	Segnalazione di criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, infortuni).	Ad evento
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Segnalazione circa eventuali contratti di appalto sottoscritti.	Ad evento
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Segnalazione circa eventuali criticità nei rapporti con gli appaltatori.	Ad evento



PARTE SPECIALE – F – Reati Ambientali

CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

Si indicano qui di seguito le fattispecie contemplate nell'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali") astrattamente rilevanti per la Società.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il deposito temporaneo, il commercio e l'intermediazione, la gestione di una discarica, la miscelazione di rifiuti) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto³ che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256, COMMA 1, COD. AMB.)

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative

³ Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.



relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).



CAPITOLO F.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

L'Attività Sensibile in relazione ai Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. Gestione dei rifiuti

CAPITOLO F.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai Reati Ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
5. richiamo dei Fornitori al rispetto ambientale;
6. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale al massimo rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.

CAPITOLO F.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per l'Attività Sensibile. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Gestione dei rifiuti

1. La Società

- a. adotta una classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle Autorità competenti nonché una gestione dei rifiuti orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti;
- c. vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare,
- d. affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate;
- e. in sede di eventuale affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero.



CAPITOLO F.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
COO	Segnalazione di criticità in materia di gestione dei rifiuti.	Ad evento



**PARTE SPECIALE – G – Reati informatici e delitti in violazione del diritto
d'autore**

CAPITOLO G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis* e all'art. 25 *novies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di Reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

G.1.1 I delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

- esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È previsto un aumento di pena, inoltre, qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque Esponente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

La pena è aumentata se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, l'Esponente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si detengano, producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un Esponente della Società introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un Esponente della Società esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617-*quinques* è, pertanto, costituita dalla detenzione, diffusione e installazione delle apparecchiature e degli altri mezzi idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice detenzione di apparecchiature o di altri mezzi idonei all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata, detenuta o diffusa abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione, alla detenzione o alla diffusione, faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un Esponente della Società, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

È prevista, inoltre, una circostanza aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

È prevista una circostanza aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Esponente della Società cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”*.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

G.1.2 I delitti in violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-novies concernente i *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito *“Legge sul Diritto d'Autore”*).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.



CAPITOLO G.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai Reati in oggetto sono le seguenti:

- 1. Utilizzo dei sistemi informatici**
- 2. Utilizzo di contenuti coperti dal diritto d'autore**

CAPITOLO G.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

CAPITOLO G.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Utilizzo dei sistemi informatici della Società

1. È fatto divieto di collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
2. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
3. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
4. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
5. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
6. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
7. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
8. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
9. è vietato modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse

o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

12. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

13. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- i. fare sottoscrivere al personale uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- ii. diffidare il personale dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
- iii. informare il personale e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- iv. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- v. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici del personale o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- vi. limitare gli accessi al *server* unicamente al personale autorizzato;
- vii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- viii. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- ix. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

- x. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xi. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- xii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti;
- xiii. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni risorsa della Società e per gli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xiv. informare adeguatamente il personale e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xvi. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno del personale e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

2. Utilizzo di contenuti coperti dal diritto d'autore

1. La Società effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi *software*;



2. la Società verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
3. la Società garantisce l'effettuazione di attività di formazione del personale in relazione all'Attività Sensibile in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.



CAPITOLO G.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
<i>Chief Operating Officer</i>	Segnalazione di eventuali modifiche ai piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i> .	Annuale (se presenti)
<i>Chief Operating Officer</i>	Segnalazione di eventuali <i>data breach</i> o, comunque, attacchi <i>hacker</i> , <i>ransomware</i> , ecc.	Ad evento



PARTE SPECIALE – H – Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO H.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenuta astrattamente rilevante per la Società.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1. stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
3. esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;



- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



CAPITOLO H.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'Attività Sensibile nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. Selezione delle controparti contrattuali

CAPITOLO H.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei suddetti Reati.

In particolare, si prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
2. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
3. intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
2. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO H.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Selezione delle controparti contrattuali

1. La Società garantisce la verifica che le controparti contrattuali con le quali vengono concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in Paesi considerati ad alto rischio dal GAFI e non siano ricomprese nelle Liste Nominative pubblicate dalla UIF. Nel caso in cui dalle verifiche emerga un coinvolgimento in operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative (o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime) o con soggetti aventi sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI, le medesime operazioni devono essere automaticamente sospese per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV e all'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. In relazione ai Consulenti, Fornitori e *Partner* principali e/o esposti a maggior rischio di commissione dei reati alla luce della tipologia dell'attività espletata, la Società effettua una *due diligence* rafforzata (anche avvalendosi di società specializzate) volta a scongiurare il rischio di instaurare rapporti con imprese legate alla criminalità organizzata.



CAPITOLO H.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Compliance</i>	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e <i>Partner</i> , di cui si abbia conoscenza.	Ad evento



PARTE SPECIALE – I – Reati tributari

CAPITOLO I.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per la Società.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione del reato, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi sopra elencati, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) di cui sopra.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato in oggetto è, inoltre, commesso da chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini dell'integrazione del reato non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È, inoltre, punito con una pena più severa chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)



La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.



CAPITOLO I.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

Le Attività Sensibili nell’ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali**
- 2. Gestione della fatturazione infragruppo**
- 3. Gestione dei flussi finanziari**
- 4. Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Fiscale**

CAPITOLO I.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Ai Destinatari è, altresì, fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell’emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ovvero una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento;
- far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;



- utilizzare in compensazione, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, crediti non effettivamente esistenti e spettanti.

CAPITOLO I.4 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili. Tali principi potranno trovare attuazione anche per mezzo dell'adozione di specifiche procedure di Gruppo.

1. Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali

1. La Società assicura la prevenzione delle rischi potenzialmente connesse a tali Attività Sensibili, attraverso:
 - (i) il controllo della corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti con quanto previsto contrattualmente;
 - (ii) il controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive o e passive) o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
 - (iii) il controllo circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto contrattuale in essi descritto;
 - (iv) la tracciabilità del processo di gestione del ciclo passivo, nonché l'archiviazione dei documenti sottostanti a ciascun pagamento effettuato (deve essere chiaramente individuabile la documentazione giustificativa a supporto di ciascun pagamento effettuato dalla Società);
 - (v) l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
 - (vi) la tracciabilità delle comunicazioni di maggiore rilevanza con i Consulenti coinvolti nella redazione delle suddette scritture e dichiarazioni;
 - (vii) la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, assicurando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione od occultamento;
 - (viii) il monitoraggio – anche attraverso l'ausilio di Consulenti – del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;

- (ix) l'individuazione preliminare della persona competente all'effettuazione di un pagamento per la Società e che la stessa sia dotata dei poteri per procedere al pagamento e a operare sui conti correnti della Società;
- (x) l'adozione nello svolgimento delle operazioni sugli *asset* della Società – siano essi *asset* fisici ovvero partecipazioni societarie – di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- (xi) l'astensione, nello svolgimento delle operazioni di cui al punto che precede, dal porre in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

2. Gestione della fatturazione infragruppo

1. La Società assicura che:
 - (i) i servizi resi infragruppo siano sempre regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato;
 - (ii) nella gestione dei rapporti infragruppo sia garantito il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);
 - (iii) sia garantita l'individuazione di compiti e responsabilità con riguardo all'assolvimento della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing*;
 - (iv) le controparti, ancorché costituite da società appartenenti al medesimo gruppo cui appartiene la Società, si impegnino al rispetto delle previsioni del Decreto 231 e del Modello adottato da quest'ultima.

3. Gestione dei flussi finanziari

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.

2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
4. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
5. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie, nonché della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.).
6. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

4. Rapporti con l'Amministrazione Fiscale

1. La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.). In particolare, si impegna a garantire che:
 - a. siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
 - b. qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

CAPITOLO I.5 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella (si precisa che i flussi in oggetto, all'occorrenza, possono eventualmente essere forniti in occasione di incontri *de visu* con l'OdV):

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile <i>Finance</i>	Esiti dei controlli interni svolti su: - effettività delle prestazioni effettuate rispetto alle fatture emesse; - effettività delle prestazioni ricevute rispetto alle relative fatture; - veridicità delle dichiarazioni fiscali rispetto alle scritture contabili.	Annuale
Responsabile <i>Finance</i>	Criticità emerse nella gestione della fiscalità aziendale e ispezioni effettuate dall'Amministrazione fiscale.	Ad evento
Responsabile <i>Corporate Affairs & Regulatory</i>	Informativa in merito alla eventuale cessione di asset rilevanti o di partecipazioni societarie.	Ad evento

